


# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

ARRETRATO DELLA DELIBERA CC  
N. 12 del 24.4.1998

(CH)



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83906690131 - Partita IVA 00710580135

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI


#### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

- a) **BARBIERE** - Trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
- b) **PARRUCCHIERE** - Ricomprende nell'attività di parrucchiere sia quella per donna che quella per uomo, facendone non più due attività completamente distinte, ma due diverse specializzazioni della medesima attività, naturalmente alla condizione che la qualificazione professionale sia coerente con l'attività complessivamente esercitata. Trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e/o donna, comprendente:
- \* taglio della barba
  - \* taglio dei capelli
  - \* esecuzione di acconciature
  - \* colorazione e decolorazione dei capelli
  - \* applicazione di parrucche
  - \* prestazioni semplici di pedicure e manicure estetico
  - \* ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli
- c) **ESTETISTA** - L'attività di estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n. 1, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla succitata legge 1/90, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Tali attività possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Nel caso cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per socio e per promozione di qualche altro prodotto, devono sottostare alla legge 14/02/1963 n. 161,



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

modificata dalla legge 23/12/1970, N. 1142 ed integrata dalla legge 29/10/1984, n. 735, nonchè alle leggi 04/01/1990 n. 1, alla L.R. 15/09/1989, N. 48 e alle disposizioni del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento:

→- Le attività lavorative del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile

→- Le attività nelle quali si compiono atti curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere, estetista deve essere in possesso di apposita Autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, previo parere della competente Commissione Comunale.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento

## ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.


L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 30 purché, per ogni specifica attività, l'impresa sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere.

## ART. 4 - REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:





# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35

Centralino 0341934711 - Fax 0341934716

Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

- a) da n. 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni degli Artigiani aderenti alle Confederazioni Nazionali firmatarie del CCNL e presenti nel CNEL;
- b) da n. 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica del A.S.L. o da un suo delegato;
- d) dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.

Qualora le associazioni interpellate non provvedano alla nomina dei propri rappresentanti entro un congruo termine, i lavori della Commissione procedono senza i componenti non designati.

## ART. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- \* adozione, modifica e revisione del Regolamento Comunale ;
- \* domande di nuove autorizzazioni;
- \* domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- \* domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio esistente.

Il presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione del settore specifico.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.


Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, l'istruttoria verrà sospesa fino alla presentazione di tutta la documentazione necessaria.

## ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della commissione un Impiegato Comunale designato dal Sindaco o dall'assessore competente.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre



# COMUNE DI COLICO


23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alla lettera a), b) ed e) del precedente art. 7 l'Amministrazione Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

## ART. 10 - RICORSI

Il provvedimento di rifiuto del Responsabile del Servizio di accordare l'Autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del funzionario competente che rifiuta l'Autorizzazione o che ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## CAPO II

### NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### ART. 11 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista va presentata su carta legale al Sindaco tramite il competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società: ragione sociale e sede legale della stessa, nonché gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercita l'attività;

Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:

- a) planimetria in scala 1/100 dei locali dove si intende esercitare l'attività;
- b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o del Direttore in caso di società non artigiana;

Nei casi di impresa individuale, l'Autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70, dall'art. 4 della Legge Regionale n. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90. Qualora l'Autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della Società.

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8/08/1985 N. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'Autorizzazione richiesta.

#### ART. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'Autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario;

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 2 presso enti, istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'Autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

Del provvedimento autorizzatorio viene data comunicazione all'interessato a mezzo del messo comunale o a mezzo posta.

## ART. 13 - INIZIO ATTIVITÀ

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà iscriversi, dopo aver iniziato l'attività all'Albo delle Imprese Artigiane se del caso o al Registro delle Ditte per le Imprese non Artigiane.

## ART. 14 - MODIFICHE

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere autorizzata dal Responsabile Sanitario del settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., e successivamente comunicata al Comune.

## ART. 15 - CESSAZIONE O SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

Entro 20 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio Comunale l'Autorizzazione.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 6 mesi comporta la decadenza automatica della relativa autorizzazione, salvo i casi di comprovata necessità comunicata prima della scadenza del termine.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad un'attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere una nuova autorizzazione purché alleggi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'Autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'Autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8/8/1985 n.443 possono essere titolari dell'Autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga condotta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'Autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 1142/70, dall'art. 4 della legge Regionale 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90.



# COMUNE DI COLICO


23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## **ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE.**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità (ad esempio sfratto ad esclusione di quello per morosità, demolizione edificio, ecc.), il responsabile del Servizio, sentita la Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando alle norme sulle distanze degli esercizi di cui all'art. 30 del presente regolamento.

In caso di trasferimento di esercizio in attività da più di cinque anni e in caso di trasferimento per comprovata necessità in altra zona, quartiere o località, la distanza minima fissata dal succitato art. 30 è ridotta del 30%.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## CAPO III NORME IGIENICO - SANITARIE

### ART. 17 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI

I locali destinati agli esercizi di barbiere parrucchiere o estetista devono possedere i requisiti di cubatura, superficie aeroilluminante e isolamento dal terreno previsti per gli ambienti di abitazione, e le caratteristiche tecnico costruttive ed igienico sanitarie previste dal paragrafo 3.12 del Vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Ogni esercizio deve essere composto dall'ambiente di lavoro, un retro e almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno e servito con regolare antibagno con apposito lavabo.

La superficie dovrà essere di almeno 5 metri quadrati per ogni posto lavoro con un minimo di 15 metri quadrati per esercizio.

I pavimenti e le pareti, fino a metri 2 di altezza, devono essere rivestiti con materiale lavabile.

I locali devono essere dotati di lavabi fissi con acqua corrente e potabile, condutture per lo scolo dell'acqua verso sistemi di smaltimento conformi con il disposto delle leggi e normative vigenti in materia.

Gli esercizi di barbiere, parrucchiere e estetista, devono essere dotati di adeguata attrezzatura per la lotta contro le mosche.

I locali devono essere tenuti costantemente ed accuratamente puliti e sgombri da oggetti non strettamente necessari alle lavorazioni.


Ove necessario e su proposta dall'A.S.L. potrà essere imposto un impianto di aspirazione forzata dei locali, specialmente laddove si faccia uso dei caschi.

Potranno essere inoltre prescritti gli accorgimenti idonei a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature.

### ART. 18 - ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO DEI LOCALI IN CASO DI SUBINGRESSO

I subentranti per atto tra vivi o a causa di morte negli esercizi, devono adeguare i locali alle disposizioni dell'art. 17.

Per gli esercizi di cui al precedente comma e previo parere conforme del competente servizio dell'A.S.L. potranno essere concesse deroghe a quanto stabilito dagli articoli precitati per esigenze tecniche documentate, nonché per vincoli urbanistici.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## **ART. 19 - IMPIANTI DI DISINFEZIONE.**

Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione dell'attrezzatura destinata alle lavorazioni.

La disinfezione degli arnesi da lavoro deve effettuarsi mediante provvedimenti ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio 1 dell'A.S.L..

L'attrezzatura deve essere tenuta chiusa ed isolata dall'ambiente, eventualmente negli stessi impianti o nell'apparecchio di disinfezione, durante tutto il tempo in cui resta inutilizzata per le lavorazioni.

## **ART. 20 - ATTREZZATURE, SUPPELLETTILI E BIANCHERIA.**

Le suppellettili, la biancheria e l'ulteriore attrezzatura devono essere tenute costantemente ed accuratamente pulite e chiuse in apposita mobilia isolate dall'ambiente.

La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

## **ART. 21 - CASSETTA DI MEDICAZIONE E DISINFETTANTI**

Per sopperire ad eventuali necessità del personale o dei clienti, gli esercizi devono essere dotati di una cassetta di medicazioni e di disinfettanti tenuti in apposito contenitore, isolati dall'ambiente e collocati in modo da poter venire usati immediatamente.

## **ART. 22 - ADDETTI AI LOCALI E ALLE LAVORAZIONI**

Non possono essere addetti ai locali e alle lavorazioni degli esercizi di barbiere, parrucchiere e estetista, le persone che non abbiano prima provveduto a sottoporsi alla visita della competente autorità sanitaria, al fine di accertare che non siano affette da malattie infettive o da postumi di esse, che le rendano contagiose per gli altri, ovvero non siano in possesso di libretto sanitario, di cui al successivo articolo, riportante l'idoneità all'attività.

Al titolare dell'esercizio ed ai propri collaboratori familiari e dipendenti affetti da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa, è vietato finché perdura la possibilità di contagio svolgere l'attività di barbiere, parrucchiere e estetista.

Il Sindaco, all'uopo, può disporre in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti e adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## **ART. 23 - LIBRETTO SANITARIO**

Il titolare, i familiari collaboratori ed il personale dipendente addetto agli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista, devono essere muniti di apposito Libretto di Idoneità Sanitaria, da rinnovarsi annualmente e sottoporsi alle visite mediche periodiche prescritte ed alle eventuali speciali misure profilattiche, nei modi e termini stabiliti dall'autorità sanitaria.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con le sanzioni previste dalle leggi sanitarie e dal presente regolamento, oltre che con la sospensione dell'Autorizzazione da un minimo di un giorno a un massimo di 15 giorni e con la revoca dell'Autorizzazione nei casi particolarmente gravi o di recidiva.

## **ART. 24 - PRODOTTI IMPIEGATI NELLE LAVORAZIONI**

E' vietato l'impiego nelle lavorazioni di creme, schiume, lozioni e prodotti in genere che contengano sostanze tossiche o dei quali non sia descritta sulla confezione la composizione.

Quando vengono utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie ad evitare ogni qualsiasi danno alle persone, facendo seguire l'operazione da rapida ed abbondante aerazione del locale.

## **ART. 25 - PERSONE AFFETTE DA MALATTIE**

Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie e da eruzioni cutanee estese non possono essere servite.

Qualora ciò si constati durante il servizio, il titolare o il personale addetto dovranno provvedere a ritirare immediatamente la biancheria e l'attrezzatura impiegata, e quant'altro sia venuto a contatto col malato e possa essere veicolo di contagio, per una completa disinfezione.

## **ART. 26 - NORME PER IL PERSONALE ADDETTO**

Il personale addetto alle lavorazioni deve usare la massima pulizia, con speciale riguardo per le mani e le unghie, e indossare una vestaglia o altra tenuta da lavoro, pulite, preferibilmente di colore chiaro.

Ciascun addetto dovrà disporre di un armadietto lavabile e disinfettabile, a doppio scompartimento, per il deposito degli indumenti o sopravvesti usati per il lavoro e, separatamente, eventuali indumenti personali.

Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35

Centralino 0341934711 - Fax 0341934716

Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## ART. 27 - VIGILANZA IGIENICO SANITARIA SUGLI ESERCIZI

La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di barbiere, parrucchiere e estetista spetta all'A.S.L. competente a norma di Legge Regionale n. 64 del 26/10/1981.

Nel caso, durante i controlli, vengano riscontrate mancanze nei requisiti igienico-sanitari disposti dal presente Regolamento, ne viene riferito al Sindaco, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a portare rimedio, assegnando un congruo termine per provvedere.

In caso di mancata esecuzione delle disposizioni del Sindaco, l'Autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 3 giorni e può essere revocata in caso di recidiva.

Qualora le mancanze siano tali da renderlo necessario, la sospensione dell'Autorizzazione sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di provvedere alla revoca qualora l'interessato non ottemperi alle disposizioni entro il termine assegnatogli.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## CAPO IV ORARI E TARIFFE

### ART. 28 - ORARI


Gli orari giornalieri delle attività e il calendario delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con Ordinanze del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, in maniera ben visibile all'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dell'orario.

### ART. 29 - TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35

Centralino 0341934711 - Fax 0341934716

Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## CAPO V DISTANZE

### ART. 30- DISTANZE TRA ESERCIZI.


L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di esercizio viene rilasciata, tenuto conto che la distanza minima tra attività similari è stabilita in m.t. 75.

La misurazione delle distanze tra esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, a 50 cm dai muri perimetrali degli edifici; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto non seguendo necessariamente l'attraversamento pedonale. In caso di dubbio tra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

Nel caso di esercizi interni che non hanno ingresso direttamente sulla strada, la distanza è misurata a partire dal centro dell'accesso che dà sulla pubblica via.

Nel definire il tracciato del percorso pedonale più breve di cui si è detto, si utilizzano le normali aree di circolazione, con esclusione dell'attraversamento di aree private non aperte al pubblico, di giardini anche pubblici opportunamente recintati.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime, le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Cod. ce. fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

### ART. 31 - CONTROLLI

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### ART. 32 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9/06/1947 n. 530 e dall'art. 3 della Legge 12/07/1963 N. 603 e la con legge 03/05/67 n. 317 nonché ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689.

### ART. 33 - ABUSIVISMO

Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza Autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall' Ordinanza del Responsabile del Servizio, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste nel presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

### ART. 34 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione Comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere, estetista è sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria.

La revoca dell'Autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguente autorizzazione o l'abbia sospesa per un periodo superiore senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35  
Centralino 0341934711 - Fax 0341934716  
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## **ART. 35 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA**

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 33, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 42 punto 11 dello Statuto, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## **ART. 36 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 30 settembre 1992.



# COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35

Centralino 0341934711 - Fax 0341934716

Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135

## CRITERI DI CUI ALLA LETTERA d) DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 23.12.1970 N.1142, PROPOSTI DALL'APPOSITA COMMISSIONE CONSULTIVA PREVISTA DALL'ART. 2/BIS DELLA LEGGE MEDESIMA, PER LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

I criteri che si propongono per la fissazione della distanza fra nuovi esercizi di "barbiere", "parrucchiere", "estetista" e quelli preesistenti della medesima tipologia, sono stati individuati sulla base dei fattori cardine prescritti dall'art. 2 lettera d) della legge 23.12.1970 n. 1142 e precisamente:

- Densità della popolazione residente e fluttuante;
- Numero degli addetti in esercizio delle imprese.

Inoltre si è proceduto al reperimento dei dati relativi alla superficie territoriale ed al numero dei residenti nella sua globalità, senza operare alcuna distinzione per zone di centro o periferia al fine di stabilire le misure i rapporti di densità.

Verificato:

numero addetti	popolazione residente	popolazione fluttuante	territorio
24	6206	11.000	38,1

utilizzando i dati sopra esposti viene impostato il seguente calcolo:

**densità popolazione:**  $(6206 + 11000) : 38,1 = 451,60$  arrotondato per eccesso a **452**

**DISTANZA MINIMA**  $\frac{\text{densità popolazione}}{\text{numero esercizi}} \times \text{media addetti}$

Che in cifre risulta:

$\frac{452}{12} \times 2 = 75,33$  arrotondato per difetto a **75** metri.